

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ DI MISSIONE E DEI RIMBORSI SPESE DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 26, co. 4, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il regime delle indennità di missione e dei rimborsi spese spettanti agli amministratori e ai componenti il collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi.
2. Ai fini del presente regolamento, per amministratori dell'Ente parco si intendono il presidente, il vicepresidente, i componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nonché i componenti delle commissioni e dei comitati istituiti dal consiglio direttivo ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2

Trattamento di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal territorio del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi sono corrisposti il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché una indennità di missione alle condizioni stabilite dall'art. 1, co. 1, e dall'art. 3, co. 1 e 2, della citata legge n. 836 del 1973, e per l'ammontare fissato al n. 2) della Tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. Le missioni del vicepresidente, dei componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nonché dei componenti delle commissioni e dei comitati consiliari devono essere preventivamente autorizzate dal presidente.
2. La liquidazione del rimborso delle spese e dell'indennità di missione è effettuata dal competente Servizio amministrativo-contabile dell'Ente parco su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Il trattamento di missione di cui al precedente comma 1 viene corrisposto anche ai componenti il collegio dei revisori dei conti per le trasferte compiute presso l'Ente parco in dipendenza della carica ricoperta.
4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Ente parco viene approvato il modulo che l'amministratore o il revisore è tenuto a compilare ai fini della liquidazione delle somme di cui al precedente comma 2; il modulo è redatto secondo le disposizioni di cui alla legge 836/73, in

quanto applicabili, e nei limiti di spesa rimborsabile per i dirigenti pubblici comandati in missione, ai quali amministratori e revisori dell'Ente parco sono all'uopo equiparati.

Art. 3

Rimborsi spese

1. Agli amministratori che risiedono fuori del territorio del Comune di Feltre, sede dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di cui fanno parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede dell'Ente parco per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate; a tali fini, gli amministratori sono autorizzati all'uso del proprio mezzo di trasporto.
2. Qualora per le finalità di cui al precedente comma 1 si renda necessario il pernottamento presso strutture alberghiere del comune di Feltre, all'amministratore viene corrisposto il rimborso della spesa a tale scopo sostenuta, dietro presentazione di adeguata pezza giustificativa.
3. Per la liquidazione del rimborso delle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dettate in materia di trattamento di missione. Con successivo provvedimento del direttore dell'Ente parco viene approvato il modulo che l'amministratore è tenuto a compilare ai fini della liquidazione delle somme di cui al presente articolo.

Art. 4

Esecutività

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, co. 4, della legge n. 836 del 1973 e dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della deliberazione che lo adotta da parte delle competenti autorità ministeriali. In ogni caso, esso regola la materia che ne forma oggetto a decorrere dai decreti di nomina dei componenti gli organi dell'Ente parco insediati alla data della sua entrata in vigore.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene meno ogni eventuale disposizione precedente con esso in contrasto.
3. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell'Ente parco e vi rimane affisso, unitamente alla deliberazione che lo adotta, per quindici giorni consecutivi.